

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO -72/22/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano in data 21/9/2011 propone atto di appello per la riforma della sentenza in oggetto indicata emessa dalla CTP di Milano, la quale ultima accoglieva il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente BLACK MOON srl avverso l'avviso di diniego al rimborso n. prot. 2008/77918 dell'imposta di registro versate in eccesso in dipendenza del decreto di trasferimento immobiliare n. 1380/1259 del Tribunale di Milano 3° Sezione Civile del 30/5/2006.

Con il proposto atto di appello l'Agenzia delle Entrate eccepisce:

- l'omessa pronuncia dei giudici di prime cure su due punti decisivi della controversia: 1) la ragione per la quale l'Ufficio avrebbe avuto l'obbligo di provvedere al rimborso senza tener conto del momento in cui bisogna rendere le dichiarazioni, ai fini agevolativi; 2) i motivi per i quali viene riconosciuta la spettanza del rimborso;

- l'erroneità, la contraddittorietà e l'insufficiente motivazione della decisione impugnata. L'Ufficio infine richiede la riforma della sentenza dei giudici di prime cure anche in punto spese in quanto non sarebbe giustificabile una condanna dell'A.F. alle spese di lite in quanto nel caso in esame non sussisterebbe alcun errore d'ufficio che è imputabile al notaio delegato che al momento della registrazione del decreto ometteva di richiedere l'agevolazione facendo venir meno il diritto al beneficio in capo alla società contribuente. La società contribuente si costituisce nel presente giudizio d'appello con memoria di costituzione depositata il 9/11/2011 dove chiede il rigetto del proposto appello dell'Ufficio in quanto infondato ed in data 8/5/2012 deposita memoria illustrativa a sostegno delle proprie tesi difensive.

La presente causa viene discussa alla pubblica udienza del 24/5/2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto dall'Ufficio non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.

I giudici di prime cure, non ravvisando giustificati motivi per cui l'Agenzia negava il rimborso a fronte di documentate correzioni ed integrazioni, sia da parte del Giudice dell'Esecuzione sia da parte del Notaio Rogante, intervenute anche anteriormente al diniego e comunque prodotte in atti, accoglievano legittimamente il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. I giudici di primo grado non condividevano correttamente le motivazioni dell'Agenzia che insisteva nel considerare solo impedimenti dal punto di vista procedurale temporale ma che in effetti non contestava il fattore principale che avrebbe potuto motivare il diniego al riconoscimento delle agevolazioni e cioè il mancato rispetto del termine triennale per rivendere l'alloggio. L'Agenzia appellante censura la sentenza dei giudici di prime cure eccependone la nullità in quanto i primi giudici avrebbero omesso di indicare le ragioni per cui hanno ritenuto dovuto il rimborso alla società contribuente e i motivi per cui non avrebbero accolto le eccezioni prospettate dall'Ufficio nel giudizio avanti la CTP.

Si osserva però che la CTP ha espresso chiaramente il proprio convincimento circa il diritto al rimborso in favore della contribuente ritenendo, dopo aver approfonditamente valutato la documentazione prodotta in atti, che non vi fossero idonee ragioni a che l'Ufficio non riconoscesse il detto rimborso delle somme in eccedenza versate dalla contribuente che aveva tempestivamente richiesto di volersi avvalere dell'agevolazione fiscale essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. Va rilevato che la

normativa in materia di trascrizione di contratti preliminari ed imposte indirette, ed in particolare all'art. 3, comma 14, D.L. 669/1996 pone a carico del soggetto che intende usufruire dell'aliquota agevolata all'1% esclusivamente l'onere di dichiarare la propria intenzione di trasferire il bene entro 3 anni e nel caso in esame tale condizione risulta esser stata pienamente adempiuta dalla società contribuente nella propria domanda di partecipazione all'asta dell'immobile de quo, abbondantemente in anticipo rispetto al termine finale costituito dalla registrazione dell'atto di trasferimento. Tale circostanza è stata vieppiù attestata anche nel provvedimento giurisdizionale di integrazione del Decreto di Trasferimento dove viene riconosciuto che dalla domanda di partecipazione della suddetta società risulta la richiesta di agevolazione e in ragione di tale inequivocabile presupposto il Giudice dell'Esecuzione con provvedimento di integrazione del 19/1/2007 integrava il decreto di trasferimento con la richiesta della società aggiudicataria dell'applicazione dell'agevolazione all'1% relativa al trasferimento, autorizzando il notaio delegato a compiere ogni e qualsiasi ulteriore adempimento necessario.

Con riferimento all'ulteriore censura prospettata dall'Ufficio con il proposto atto di appello circa il fatto che la CTP non avrebbe preso espressamente posizione in ordine alle proprie argomentazioni difensive che si sostanziano nell'asserito mancato rispetto, da parte della contribuente, del termine finale per richiedere l'agevolazione, rappresentato dalla registrazione dell'atto si osserva che i giudici di prime cure correttamente non hanno condiviso tale assunto dell'Ufficio che insisteva solo nel considerare impedimenti dal punto di vista procedurale temporale senza in effetti contestare il fattore principale che potrebbe motivare il diniego al riconoscimento delle agevolazioni e cioè il mancato rispetto del termine triennale per rivendere l'alloggio.

Inoltre si osserva che il richiamo dell'Ufficio appellante tanto alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 370 del 3/10/2008 quanto alla sentenza della Corte di Cassazione n. 21379/2006 siano incoerenti con il caso in esame in quanto le stesse riguardano ipotesi in cui l'istante omette di dichiarare di voler fruire del regime di agevolazione eppertanto non riferibili al caso di specie dove tale richiesta è stata effettivamente effettuata sin dall'inizio con la domanda di partecipazione all'asta. Posto tutto quanto sopra l'appello così come proposto dall'Ufficio non può trovare accoglimento e la decisione dei giudici di prime cure deve essere qui integralmente confermata.

La complessità della questione controversa e l'obiettivo incertezza interpretativa delle norme di riferimento giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.